

Fisco

Riparte la voluntary disclosure

Rientro dei capitali dall'estero: allo studio il nuovo testo di legge

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) - Avvocato, e Ernesto Sellitto, Avvocato - Loconte & Partners

Sono cominciati la settimana scorsa i lavori del comitato ristretto, istituito all'interno della Commissione finanze della Camera, che sarà incaricato della messa a punto del nuovo testo di legge sulla voluntary disclosure. Due i progetti di legge all'esame della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Il punto di partenza dei lavori sono i **due progetti di legge** testi oggetto di analisi della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e cioè il c.d. "testo Capezzone" e il c.d. "testo Causi" che rappresenta l'iniziale posizione della maggioranza che sostiene l'attuale Governo Renzi.

Tra i principali, e più importanti temi che saranno analizzati dal predetto comitato vi saranno, sicuramente, la riorganizzazione dell'**impianto sanzionatorio amministrativo e penale**, la fissazione dei confini all'utilizzo delle informazioni ottenute dall'Amministrazione finanziaria e i metodi di **calcolo della base imponibile** per quei redditi che i contribuenti ammetteranno essere stati sottratti a tassazione in Italia.

Si tratta, cioè, di quegli aspetti che sembrano aver fatto perdere molto *appeal* alla procedura di emersione volontaria così come era disciplinata dal Decreto Legge n. 4/2014 (come noto non convertito in Legge proprio nella parte relativa alla *voluntary disclosure*).

Secondo le intenzioni del Governo, il nuovo provvedimento, destinato comunque ad accogliere buona parte delle disposizioni contenute nel citato decaduto Decreto Legge n. 4/2014, dovrebbe essere approvato dal Parlamento entro il mese di luglio.

Come già sottolineato in un precedente contributo, il "**testo Capezzone**" ha presentato alcune differenze rispetto al testo contenuto nel Decreto Legge n. 4/2014 come, ad esempio, la possibilità di introdurre **modalità di adesione "semplificate"** per le attività detenute all'estero che abbiano un valore inferiore ai 500.000 Euro; la riduzione delle somme dovute in base all'**avviso di accertamento** emesso al termine della procedura di emersione; la possibilità di versare ratealmente le predette somme; la riduzione alla metà del **periodo di "riferimento"** della *disclosure* per quel che riguarda l'accertamento delle imposte dirette e dell'IVA; l'estensione della non punibilità al reato di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).

Al contrario, la **proposta "Causi"** riprende in modo integrale il testo non convertito di cui al Decreto Legge n. 4/2014, lasciando così intendere che le intenzioni della maggioranza di Governo siano quelle di utilizzare questo

testo come testo base e procedere con una serie di modifiche mirate, che, verosimilmente, saranno dettagliate nei lavori del comitato ristretto.

L'unica certezza rimane, per una serie di differenti ragioni, la necessità di introdurre nel nostro ordinamento la **procedura di emersione volontaria**.

In primo luogo appare sempre più evidente la pressante necessità, per le casse dello Stato di reperire nuove risorse sia in modo diretto, grazie a quanto verrà pagato dai contribuenti per aderire alla *voluntary*, sia in modo "indiretto" grazie alle imposte che gli stessi contribuenti saranno chiamati a versare in futuro sui capitali e sui beni oggetto di emersione e quindi soggetti negli anni a venire a tassazione in Italia.

Non si deve neppure dimenticare la necessità di "armonizzare" l'ordinamento italiano rispetto a quelli internazionali e ai differenti scenari che si stanno delineando negli altri Paesi come, ad esempio, le frequenti richieste che stanno arrivando ai titolari di conti correnti detenuti presso banche estere di giustificazione delle somme detenute, pena la cessazione del rapporto con l'istituto di credito.

La procedura di emersione volontaria rappresenterebbe per questi soggetti una concreta possibilità di adempiere, da un lato, a quanto contenuto nelle comunicazioni ricevute e, dall'altro, far emergere i capitali "esteri" ed immetterli nel circuito economico italiano.

La versione "definitiva" del provvedimento potrebbe contenere, però, una serie di importanti novità rispetto a quanto stato discusso sino ad ora.

In primo luogo sembra prendere piede l'ipotesi riguardante l'introduzione nell'ordinamento italiano del **reato di "auto-riciclaggio"** in relazione al quale sarà fondamentale capire come la disciplina di tale reato andrà ad intersecarsi con quella della *voluntary disclosure*.

Assume notevole importanza anche la seconda novità che potrebbe riguardare la complessiva struttura della procedura di emersione e cioè la palesata possibilità di concedere ai contribuenti italiani la possibilità di usufruire dell'"emersione" non condonistica, ma tramite una sorta di ravvedimento operoso, anche per i capitali occultati al Fisco e detenuti in Italia.

Il tutto sembra essere finalizzato a permettere l'introduzione di tali capitali nel sistema economico e potrebbe avere, come prima conseguenza collegata alla emersione dei capitali detenuti all'estero, l'adeguamento verso la soglia

minima del periodo di accertamento utilizzato come riferimento per le procedure di emersione sia "domestiche" che "internazionali".